

## A proposito dei crimini internazionali degli Stati \*

di Filippo Vari \*\*

**Sommario:** 1. La guerra 'res nova'; 2. La crisi della sovranità; 3. La prima sentenza della Corte di cassazione che afferma la giurisdizione sui crimini internazionali commessi dagli Stati; 4. Ulteriori riferimenti nella giurisprudenza; 5. Il giudizio davanti alla Corte internazionale di giustizia; 6. Le implicazioni, per le città bombardate, delle sentenze della Corte di cassazione e il problema del Trattato di pace

### 1. La guerra 'res nova'

Nel descrivere la dissoluzione del diritto pubblico europeo, Carl Schmitt, sul quale “i bombardamenti degli alleati lasciarono tracce profonde”,<sup>1</sup> notava: alla fine del XIX secolo “la scienza giuridica, in nome di quello che essa riteneva positivismo giuridico, si impone da sé il silenzio su tutte le grandi questioni giuridiche del proprio tempo ... Con questa abdicazione del diritto internazionale l'Europa entrò ... in una guerra mondiale che ... annullò la limitazione della guerra fino ad allora riuscita”.<sup>2</sup>

L'affermazione di questa nuova forma di guerra, che fuoriesce dagli schemi tradizionali – al punto da portare, poi, Giorgio La Pira a qualificare il conflitto bellico (nucleare) una *res nova*<sup>3</sup> – suscita problematiche e reazioni altrettanto peculiari.<sup>4</sup> Una di

---

\* Trascrizione, con aggiunta di note, della comunicazione tenuta a Valmontone, il 29 gennaio 2012, in occasione della presentazione - organizzata dalla Università 'La Sapienza' di Roma, dall'Unità di ricerca 'Giorgio La Pira' del CNR e dal Comune di Valmontone - del volume AA.VV., *La “guerra impossibile” nell'età atomica. Dialogo delle città bombardate*, Atti del Convegno per il Centenario della nascita di Giorgio La Pira, Valmontone, 2-4 aprile 2004 - Palazzo Doria Pamphilj, a cura di P. Catalano e M.-R. Mezzanotte, Cagliari, 2010.

1 G. Montedoro, *Attualità di Carl Schmitt nella lettura di Giannini e Nigro*, disponibile su Internet all'indirizzo [http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi\\_contributi/montedoro\\_lettura.htm#\\_ftn3](http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/montedoro_lettura.htm#_ftn3).

2 *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, 1950, trad. it. *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello «Jus publicum europaeum»*, V ed., a cura di Franco Volpi, Milano, 1991, 305.

3 Lettera di Giorgio La Pira del 9 settembre 1971, in *Studi Sassaresi*, anno accademico 1970-71. Sul pensiero di La Pira sulla guerra v. U. De Siervo, *Il dibattito su pace e guerra negli anni di “Principi” (1939-1940)*, in AA.VV., *La “guerra impossibile” nell'età atomica. Dialogo delle città bombardate*, Atti del Convegno per il Centenario della nascita di Giorgio La Pira, Valmontone, 2-4 aprile 2004 - Palazzo Doria Pamphilj, a cura di P. Catalano e M.-R. Mezzanotte, Cagliari, 2010, 23 ss.; V. Possenti, *Il compito della pace fra responsabilità della politica e forze della grazia*, *ibid.*, 64 ss.

4 Sul legame tra diritto pubblico europeo, guerra e sovranità cfr. N. Matteucci, voce *Sovranità*, in AA.VV., *Dizionario di politica*, a cura di N. Bobbio - N. Matteucci - G. Pasquino, II ed., Torino, 1983, 1102 s.

esse è oggetto di questa comunicazione, e cioè la responsabilità degli Stati per atti compiuti nell'esercizio dell'attività bellica.

A esemplificare la novità e l'importanza del tema può aiutare un semplice confronto: il Congresso di Vienna aveva riconosciuto che Napoleone, dando vita a una guerra di aggressione, si era posto al di fuori dei confini del diritto, ma nessuno pensò di sottoporlo a un processo penale;<sup>5</sup> al contrario, l'art. 227 del Trattato di pace di Versailles prevedeva lo svolgimento di un processo, in realtà mai celebrato, da parte di un Tribunale per giudicare i crimini commessi dal *Deutsche Kaiser* Guglielmo II.<sup>6</sup>

## 2. La crisi della sovranità

La problematica della responsabilità degli Stati per i crimini commessi durante la guerra penetra, come una lancia, nello schermo della sovranità,<sup>7</sup> intesa come mancata soggezione ad un potere esterno rispetto allo Stato. Per riprendere l'insegnamento di Vezio Crisafulli,<sup>8</sup> l'ordinamento statale era tradizionalmente considerato "*impenetrabile* dall'ordinamento internazionale non meno che da qualsiasi altro esterno ordinamento".

Da tale carattere la dottrina<sup>9</sup> faceva discendere "l'immunità giurisdizionale degli Stati",<sup>10</sup> espressa con il noto brocardo '*par in parem non habet iurisdictionem*'.<sup>11</sup>

5 Y.Q. Naqvi, *Impediments to Exercising Jurisdiction over International Crimes*, The Hague, 2010, 277.

6 Sul punto v. T.F. Giupponi, *Le immunità costituzionali tra diritto interno e giustizia internazionale*, in AA.VV., *Immunità costituzionali e crimini internazionali*, Atti del Convegno di Milano, 8 e 9 febbraio 2008, a cura di A. Bardusco – M. Cartabia – M. Frulli – G.E. Vigevani, Milano, 2008, 146 s.

7 Cfr. L. Condorelli, *Intervento*, in AA.VV., *Immunità costituzionali e crimini internazionali*, cit., 236 s.; A. De Luca, *L'immunità degli Stati stranieri dalla giurisdizione civile*, in AA.VV., *Le immunità giurisdizionali degli stati e degli altri enti internazionali*, a cura di N. Ronzitti – G. Venturini, Padova, 2008, 16.

8 *Lezioni di diritto costituzionale*, I, II ed., Padova, 1970, 66.

9 Cfr. nella letteratura italiana M. Panebianco, *Giurisdizione interna e immunità degli Stati stranieri*, Napoli, 1967.

10 M. Nunziata, "Par in parem non habet iurisdictionem"? *Ragguaglio sui limiti di un enunciato, in margine al recente conflitto tra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica italiana innanzi alla Corte internazionale di giustizia*, in *Rassegna militare*, 2009, rivista disponibile su Internet all'indirizzo <http://www.difesa.it/GiustiziaMilitare/RassegnaGM/Bimestrale/Pagine/elenco.aspx>

11 Cfr. H. Kelsen, *Principles of International Law*, II ed., New York, 1966, 358; Y.Q. Naqvi, *Impediments to Exercising Jurisdiction over International Crimes*, cit., 225.

Al contrario la possibilità di instaurare un giudizio contro gli Stati per i crimini internazionali commessi dai loro soldati (agenti) costituisce un *vulnus* alla ricostruzione della sovranità sopra accennata, che oggi appare peraltro in crisi, come dimostrano ad esempio le vicende dell'integrazione europea o della crisi economica in atto.

### 3. *La prima sentenza della Corte di cassazione che afferma la giurisdizione sui crimini internazionali commessi dagli Stati*

La prima decisione che in Italia afferma l'esistenza della giurisdizione nei confronti di attività di Stati che siano qualificabili come crimini internazionali è delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, del marzo 2004 (c.d. sentenza *Ferrini*).<sup>12</sup>

Nel caso di specie si trattava della richiesta avanzata da un cittadino italiano nei confronti della Repubblica Federale di Germania per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto della cattura, deportazione e prigionia durante l'ultimo anno della seconda Guerra mondiale, nel corso del quale era stato utilizzato al servizio di imprese tedesche quale lavoratore forzato.

Come evidenziavo già nel seminario di Valmontone del 2004,<sup>13</sup> con la soluzione data alla controversia la Suprema corte ha superato la concezione tradizionale che escludeva, invece, l'esistenza della giurisdizione per gli atti che uno Stato compie nell'esercizio della propria sovranità, tra i quali quelli posti in essere nel corso di una guerra.

Tale concezione tradizionale aveva trovato ampio spazio anche nella precedente giurisprudenza della stessa Corte di cassazione relativa sia a fatti della seconda guerra mondiale sia ad avvenimenti più recenti: si pensi, ad esempio, alla decisione del 2002<sup>14</sup> sulla richiesta di risarcimento del danno proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio e del Ministero della Difesa della Repubblica italiana, a causa della distruzione, nell'ambito delle operazioni della Nato contro la Repubblica Federale di Jugoslavia durante

---

12 Cass., SS.UU. civ., sent. 11 marzo 2004, n. 5044. Sul precedente dibattito nella dottrina v. P. De Sena – F. De Vittor, *Immunità degli Stati dalla giurisdizione e violazione dei diritti dell'uomo: la sentenza della Cassazione italiana nel caso Ferrini*, in *Giur. it.*, 2005, 255 ss.

13 F. Vari, *A proposito della sentenza 5044 del 2004 della Corte di Cassazione in tema di giurisdizione sui crimini internazionali commessi dagli Stati*, in AA.VV., *La "guerra impossibile" nell'età atomica*, cit., 291 ss.

14 Cass., SS.UU. civ., ord. 5 giugno 2002, n. 8157.

la c.d. guerra del Kosovo,<sup>15</sup> di un obiettivo non militare e la conseguente morte di diversi civili. In quest'ultima circostanza le Sezioni Unite avevano riaffermato che gli atti compiuti da uno Stato nell'ambito di attività belliche costituiscono espressione di una funzione di indirizzo politico, rispetto alla quale non è possibile configurare una situazione di interesse giuridicamente protetto, volta a ottenere che la funzione stessa assuma un determinato contenuto. Di qui la sottrazione dei suddetti atti a ogni sindacato giurisdizionale.

A questi argomenti la sentenza *Ferrini*, nel 2004, ha opposto, invece, il principio secondo il quale l'insindacabilità delle modalità di svolgimento dell'attività di direzione della *res publica* non impedisce l'accertamento di eventuali reati commessi nell'esercizio di tale attività, come pure delle relative responsabilità. Pur ribadendo in linea generale l'esistenza, nell'ordinamento internazionale, di una norma consuetudinaria che fa divieto agli Stati di esercitare la funzione giurisdizionale nei confronti di Stati stranieri, la Cassazione ha escluso, dunque, che essa sia di portata tale da comportare un'immunità totale rispetto alla giurisdizione.<sup>16</sup> Ribaltando l'orientamento del passato, è stato affermato il principio che l'immunità non opera in caso di attività che, pur costituendo espressione della potestà di imperio, come certamente quelle belliche, ledono "valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali" e assumono, dunque, connotati di tale gravità da prospettarsi, in forza delle stesse consuetudini di diritto internazionale, come crimini internazionali; crimini che sono imprescrittibili e possono essere perseguiti, indipendentemente dal luogo nel quale sono commessi, secondo i principi della c.d. giurisdizione universale.

A questo riguardo la Cassazione ha precisato che i diritti fondamentali della persona trovano la loro garanzia in "norme *inderogabili* che si collocano al *vertice* dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario ... e, quindi, anche su quelle in tema di immunità". Tali norme, come sottolineato più tardi dalla stessa Suprema Corte, segnano "il punto di rottura tollerabile della sovranità".<sup>17</sup>

---

15 Sulla quale v. i contributi contenuti nel volume AA.VV., *Diritti umani e uso della forza. Profili di diritto costituzionale interno e internazionale*, a cura di M. Dogliani – S. Sicardi, Giappichelli, Torino, 1999.

16 Sul punto v. A. De Luca, *L'immunità degli Stati stranieri dalla giurisdizione civile*, cit. 25 ss.

17 Cass., SS.UU. civ., ord. 29 maggio 2008, n. 14201; Sez. I pen., sent. 21 ottobre 2008, n. 1072.

In forza, poi, di quanto previsto dall'art. 10 primo comma Cost. – secondo il quale “l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute” – la Corte ha ritenuto che le norme “che tutelano la libertà e la dignità della persona umana come valori fondamentali e configurano come «crimini internazionali» i comportamenti che più gravemente attentano all'integrità di tali valori”, in quanto prescrizioni di diritto internazionale generalmente riconosciute, divengono “«automaticamente» parte integrante” dell'ordinamento italiano.

#### 4. Ulteriori riferimenti nella giurisprudenza

Vale la pena ricordare che il più recente orientamento della Cassazione si inserisce in un filone giurisprudenziale e normativo, volto a restringere i margini di applicazione dell'istituto dell'immunità degli Stati, che si va affermando anche in altri ordinamenti, come conferma la decisione della Corte suprema di Grecia,<sup>18</sup> pronunciata nell'ambito di un processo instaurato da alcuni cittadini greci per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione dell'occupazione tedesca durante la seconda guerra mondiale. Essa ha escluso che possa godere dell'immunità dalla giurisdizione uno Stato straniero, in caso di atti gravemente lesivi dei diritti umani.

Nello stesso senso sono anche numerose pronunce, richiamate dalla Cassazione nella sentenza *Ferrini*, di Corti degli Stati Uniti d'America nei confronti di Stati stranieri.<sup>19</sup> E' significativo che lo stesso principio affermato per la prima volta nel 2004 sia stato ripreso in maniera costante nella successiva giurisprudenza della Corte di cassazione,<sup>20</sup> anche a

---

Sul tema v. le considerazioni di V. Onida, *Intervento*, in AA.VV., *Immunità costituzionali e crimini internazionali*, cit., 249 ss.

18 Sent. 4 maggio 2000, n. 11, *Prefettura di Voiotia c. Repubblica Federale di Germania*

19 *Alejandre v. Republic of Cuba* del 17 dicembre 1997; *Flatow v. Islamic Republic of Iran* dell'11 marzo 1998; *Cicippio v. Islamic Republic of Iran* del 27 agosto 1998; *Anderson v. Islamic Republic of Iran* del 24 marzo 2000; *Eisenfeld v. Islamic Republic of Iran* dell'11 luglio 2000; *Higgins v. Islamic Republic of Iran* del 21 settembre 2000; *Sutherland v. Islamic Republic of Iran* del 25 giugno 2001; *Polhill v. Islamic Republic of Iran* del 23 agosto 2001; *Wagner v. Islamic Republic of Iran* del 6 novembre 2001; *Mousa v. Islamic Republic of Iran* del 19 settembre 2001; *Jenco v. Islamic Republic of Iran* del 2001; *Daliberti v. Islamic Republic of Iran* del 5 dicembre 2001.

20 Sul punto v. M. Nunziata, *"Par in parem non habet iurisdictionem"?*, cit.

sezioni Unite,<sup>21</sup> sì da essere considerato “un punto fermo nella giurisprudenza di legittimità”.<sup>22</sup>

A questo proposito appare opportuno ricordare, anzitutto, il caso *Milde*, il cui la Corte di cassazione<sup>23</sup> ha confermato le decisioni dei giudici di merito,<sup>24</sup> adottate nel solco tracciato dalla sentenza *Ferrini*, con le quali la Repubblica Federale di Germania era stata condannata a risarcire i danni cagionati dai propri soldati con l'eccidio di Civitella in Val di Chiana, nel quale, a seguito di una rappresaglia decisa dai comandi nazisti, furono massacrati duecentotré persone, tra cui donne, bambini e anziani, estranee alle operazioni militari.

La sottoposizione di uno Stato sovrano a procedimenti giurisdizionali per crimini internazionali è stata anche affermata in occasione di una decisione della Suprema corte in una controversia tra un cittadino italiano e la Repubblica Argentina, relativa al mancato rimborso dei titoli obbligazionari (*global bonds*), in cui si è ribadito che la regola dell'immunità si arresta di fronte ai diritti inviolabili della persona.<sup>25</sup>

Va registrato, inoltre, che è stato intrapreso in Italia, con successo, persino il giudizio per ottenere la dichiarazione di esecutività della sentenza greca di condanna della Germania per i fatti di cui dicevo poc'anzi.<sup>26</sup>

## 5. Il giudizio davanti alla Corte internazionale di giustizia

Allo scopo di contrastare l'orientamento giurisprudenziale ora ricordato, nel dicembre 2008, la Repubblica Federale di Germania ha proposto un ricorso alla Corte

---

21 V., ad esempio, SS.UU. civ., sent. 29 maggio 2008, 14199 e ord. 29 maggio 2008, n. 14201. Sez. I pen., 19 giugno 2008, rv. 240556.

22 Sez. I pen., sent. 21 ottobre 2008, n. 1072; Sez. I civ., sent. 20 maggio 2011, n. 11163.

23 Sez. I pen., sent. 21 ottobre 2008, n. 1072.

24 Tribunale militare di La Spezia, sent. 10 ottobre 2006, n. 49 e Corte militare d'appello di Roma, sent. 12 dicembre 2007, n. 72.

25 Cass., SS.UU., 27 maggio 2005, 11225, in *Foro it.*, 2005, I, 3046 ss. Su tale decisione cfr. A. De Luca, *L'immunità degli Stati stranieri dalla giurisdizione civile*, cit., 22.

26 Corte d'appello di Firenze, sent. 20 marzo 2007, n. 486; Corte di cassazione SS.UU., civ., ord. 29 maggio 2008, 14199; Cass., sez. I, sent. 20 maggio 2011, n. 11163.

internazionale di giustizia dell'Aja contro l'Italia, lamentando che “[t]hrough its judicial practice . . . Italy has infringed and continues to infringe its obligations towards Germany under international law”.<sup>27</sup>

Nel ricorso tedesco si ricorda oltretutto che su Villa Vigoni, noto centro culturale italo-tedesco, di proprietà della Repubblica Federale, è stata iscritta un'ipoteca giudiziale, in conseguenza di un'azione esecutiva intrapresa in forza delle cennate giurisprudenze.

Appare opportuno sottolineare che, proprio per reagire a quest'azione esecutiva, l'Italia ha adottato un'apposita normativa che prevede la sospensione della medesima nelle more del giudizio della Corte internazionale. Il decreto-legge n. 28 aprile 2010, n. 63, all'art. 1, dopo le modifiche apportate dalla legge di conversione,<sup>28</sup> stabilisce, con termine di recente prorogato al 31 dicembre 2012,<sup>29</sup> che “l'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero è sospesa di diritto qualora lo Stato estero abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, diretto all'accertamento della propria immunità dalla giurisdizione italiana, in relazione a controversie oggettivamente connesse a detti titoli esecutivi”.

L'Italia, nella propria difesa davanti alla Corte internazionale, ha anche provato, senza successo, a opporre eccezioni riconvenzionali per ottenere una condanna della Germania per non aver offerto risarcimenti alle vittime degli eccidi del III Reich (“*offer appropriate and effective reparation to these victims, by means of its own choosing, as well as through the conclusion of agreements with Italy*”).

La discussione orale del caso si è svolta nel settembre scorso e si attende ora la sentenza, che in ogni caso avrà grande importanza. Qualora la Corte desse ragione all'Italia, si aprirebbe la strada di un duro contrasto, anche politico, con la Germania. Se invece fosse quest'ultima a vincere in giudizio, l'Italia si troverebbe di fronte a un obbligo di rimuovere le conseguenze di più sentenze passate in giudicato, che andrebbero, dopo un'eventuale pronuncia in tal senso della Corte internazionale di giustizia, considerate in contrasto con il diritto internazionale consuetudinario e, dunque, con l'art. 10 Cost.

---

<sup>27</sup> Il testo completo del ricorso è disponibile su Internet, nel sito della Corte internazionale di giustizia, all'indirizzo <http://www.icj-cij.org/docket/files/143/14923.pdf>

<sup>28</sup> [Legge 23 giugno 2010, n. 98.](#)

<sup>29</sup> [Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216.](#)

## 6. Le implicazioni, per le città bombardate, delle sentenze della Corte di cassazione e il problema del Trattato di pace

In attesa della decisione della Corte, vale la pena comunque analizzare le implicazioni che il principio della responsabilità degli Stati per crimini internazionali, affermato dalla Cassazione, potrebbe avere per le città che, durante la seconda guerra mondiale, sono state bombardate senza che sussistessero specifiche necessità belliche, come quella che ospita l'incontro odierno.<sup>30</sup>

La Corte di cassazione, nella sentenza *Milde*, prima ricordata, ha ricostruito la fattispecie dei crimini contro l'umanità alla stregua dei seguenti caratteri: deve trattarsi di crimini che si sostanziano in "una seria lesione della dignità umana", legati a "una prassi sistematica o estesa di atrocità", commesse in tempo sia di pace sia di guerra, a danno di "civili" o, se avvenute in tempo di guerra, di "persone che non prendono parte alle ostilità armate".

Sembrirebbe che i bombardamenti di alcune città italiane, anche di Valmontone, possano essere ricondotti nella fattispecie, come conferma anche lo studio del Prof. Paolo Fois, contenuto nel volume che oggi viene presentato: infatti, richiamando anche le previsioni della Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907, relativa alle leggi e usi della guerra terrestre, e il Regolamento allegato alla stessa, l'illustre autore evidenzia che "il bombardamento e la distruzione senza motivo di città e villaggi in caso di conflitto armato costituisce una grave violazione di una norma imperativa di diritto internazionale, configurando la commissione di un crimine internazionale dello Stato".<sup>31</sup>

Le considerazioni ora svolte richiamano alla mente le parole di Giorgio La Pira in occasione di un noto discorso pronunciato a Ginevra nel 1954, più volte citato nel libro al centro dell'incontro odierno:<sup>32</sup> "nessuno senza commettere un crimine irreparabile verso l'intera famiglia umana, può condannare a morte una città".

---

30 Valmontone, Medaglia d'argento al merito civile (9 maggio 1960), con la seguente motivazione: "soportava, con impavida fierezza, numerosi bombardamenti aerei che distruggevano la maggior parte dei suoi edifici e procuravano la morte di 157 dei suoi figli migliori, mai piegando davanti all'invasore in armi, né dubitando nei migliori destini della Patria".

31 P. Fois, *I crimini internazionali degli Stati e i diritti delle città bombardate*, in AA.VV., *La "guerra impossibile" nell'età atomica*, cit., 289.

32 Il testo del discorso può essere letto sul sito della Fondazione Giorgio La Pira, all'indirizzo Internet [http://www.lapira.org/pop.php?file=onenews&form\\_id\\_notizia=157](http://www.lapira.org/pop.php?file=onenews&form_id_notizia=157). Sul punto v. M. Primicerio, *Intervento*, in AA.VV., *La "guerra impossibile" nell'età atomica*, cit., 10; P. Catalano, *Introduzione*, *ibid.*, 16 s.

Un'azione in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei bombardamenti del '44 da parte della città che oggi ci ospita incontrerebbe, tuttavia, un ostacolo nel fatto di essere rivolta non contro la Germania, bensì contro gli Alleati. Esiste, infatti, una norma, l'art. 76, contenuta nel Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate e Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e approvato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 novembre 1947, n. 1430, che prevede che "l'Italia rinuncia a far valere contro le Potenze Alleate ed Associate, ogni ragione di qualsiasi natura, da parte del Governo o di cittadini italiani, che possa sorgere direttamente dal fatto della guerra o dai provvedimenti adottati a seguito dell'esistenza di uno stato di guerra in Europa, dopo il 1° settembre 1939, indipendentemente dal fatto che la Potenza Alleata o Associata interessata fosse o non fosse in guerra con l'Italia a quella data", specificando poi che sono comprese in tale rinuncia "le domande per risarcimento di perdite o danni subiti in conseguenza di atti delle Forze Armate o delle autorità di Potenze Alleate o Associate" e "le ragioni risultanti dalla presenza, dalle operazioni o dalle azioni delle Forze Armate od autorità di Potenze Alleate o Associate in territorio italiano".

Senonché, se è vera la ricostruzione della Corte di cassazione con riferimento all'esistenza di norme di *ius cogens* volte a tutelare i diritti dell'uomo, tali norme, in ragione della loro fonte, non possono trovare deroga in alcun Trattato,<sup>33</sup> come quello citato. Tale conclusione trova conferma anche nell'art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969,<sup>34</sup> il quale stabilisce che "è nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, è in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale", specificando poi di intendere per "norma imperativa del diritto internazionale generale ... una norma accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo complesso come norma alla quale non è consentita alcuna deroga e che può essere modificata soltanto da un'altra norma del diritto internazionale generale avente lo stesso carattere".

E' doveroso riconoscere come specie quest'ultimo problema rivesta particolare delicatezza ed evochi la prospettiva di un giudizio sulla legittimità costituzionale della norma di esecuzione del Trattato di pace, per violazione dell'art. 10 Cost. Ma si tratta di un percorso nuovo volto, da un lato, a rafforzare la tesi dell'esistenza di un nucleo imprescindibile di diritti che costituiscono un limite per l'azione dei poteri pubblici e la cui

---

33 Sul punto v. P. Fois, *I crimini internazionali degli Stati e i diritti delle città bombardate*, cit., 290.

34 Sul punto cfr. Y.Q. Naqvi, *Impediments to Exercising Jurisdiction*, cit., 269.

violazione, prima o dopo, esige una reazione, a prescindere dal modo in cui si atteggia, sul punto, il diritto positivo vigente nei singoli ordinamenti;<sup>35</sup> e, dall'altro, a contribuire alla creazione di una giustizia di guerra che non sia più soltanto quella dei vincitori nei confronti dei vinti.<sup>36</sup>

\* Professore straordinario di Diritto costituzionale nell'Università Europea di Roma

Forum di Quaderni Costituzionali

---

35 A. Loiodice, *Il rispetto dei diritti umani come limite di ogni regime*, in P. Giocoli Nacci – A. Loiodice, *Materiali di Diritto costituzionale*, Bari, 2000, 109 ss.

36 Sul punto v. i rilievi di M. Luciani, *Intervento*, in AA.VV., *Immunità costituzionali e crimini internazionali*, cit., 187.

stituzionali